

provvede a dare attuazione negli stretti tempi tecnici.

5. L'amministrazione preposta procede all'escussione della garanzia prestata, nel caso in cui accerti la mancata ottemperanza degli obblighi di cui al comma 3, ovvero l'inadeguatezza del progetto di interventi di cui al comma 4, ovvero l'inerzia del gestore nel dare attuazione al medesimo progetto.

6. Per gli accertamenti di cui al comma 5, la amministrazione preposta puo' avvalersi del soggetto incaricato di effettuare gli accertamenti di cui all'art. 29-decies, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 8

Disposizioni transitorie e finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le autorità competenti, le amministrazioni preposte e i soggetti che effettuano gli accertamenti di cui all'art. 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.